

“Procedura Internal Dealing”

**Concernente le operazioni su azioni della Società compiute da soggetti
rilevanti**

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione
di Mondo Tv Suisse S.A.

il documento è disponibile sul sito internet

<https://ch.mondotvgroup.com>

Indice

1. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
2. OPERAZIONI RILEVANTI	3
3. SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE	4
4. SOGGETTO PREPOSTO AL RICEVIMENTO, ALLA GESTIONE E ALLA DIFFUSIONE AL MERCATO DELLE INFORMAZIONI	5
5. OBBLIGHI INFORMATIVI	5
6. OPERAZIONI ESENTI DALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE	7
7. MODALITÀ DI ADOZIONE, DIFFUSIONE E MODIFICA DELLA PROCEDURA.....	7
8. VIOLAZIONI	7

1. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1. La presente procedura (la "**Procedura**") è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 30 marzo 2015 ai sensi delle disposizioni applicabili di cui al Regolamento AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale adottato da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Regolamento Emittenti AIM Italia**").
- 1.2. La Procedura disciplina gli obblighi e le modalità di comunicazione a Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") e la diffusione al pubblico delle informazioni inerenti alcune tipologie di operazioni aventi ad oggetto azioni di società ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana (l'"**AIM Italia**") - nonché strumenti finanziari a queste collegati - compiute dai cosiddetti "**Soggetti Rilevanti**" dell'emittente quotato e dalle "**Persone Strettamente Legate**" (come *infra* definiti) ad essi.
- 1.2. Mondo Tv Suisse S.A. (la "**Società**") è tenuta ad applicare la suddetta disciplina ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, 17, 26 e 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia a partire dal momento in cui le azioni della Società (le "**Azioni**") saranno ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia..
- 1.3. La Procedura entra in vigore con effetto dalla data di avvio delle negoziazioni delle Azioni sull'AIM Italia.

2. OPERAZIONI RILEVANTI

- 2.1. Sono considerate "**Operazioni Rilevanti**":
- a) qualunque cambiamento del numero di Strumenti Finanziari detenute da parte di un Soggetto Rilevante e/o di un Soggetto Strettamente Legato ad un Soggetto Rilevante, inclusi:
- i. qualsiasi vendita o acquisto o qualsiasi accordo per la vendita o l'acquisto di Strumenti Finanziari;
 - ii. l'attribuzione o l'accettazione da parte di un Soggetto Rilevante di qualunque opzione avente ad oggetto gli Strumenti Finanziari o aventi ad oggetto qualsiasi altro diritto o obbligo, presente o futuro, sottoposto o meno a condizione, di acquistare o disporre degli Strumenti Finanziari;

- iii. l'acquisto, vendita, esercizio o il mancato esercizio di, o qualunque atto di disposizione avente ad oggetto opzioni, diritti o obblighi nei confronti degli Strumenti Finanziari;
- iv. atti di disposizione tra gli amministratori e/o dipendenti rilevanti (come definiti dal Regolamento Emittenti AIM Italia);
- v. le operazioni fuori mercato;
- vi. i trasferimenti a titolo gratuito;
- vii. qualsiasi azione propria acquistata o ceduta dalla Società;

b) l'acquisto, la cessione e/o la rinuncia (in tutto o in parte) di un prodotto finanziario il cui valore sia collegato all'andamento del prezzo di uno Strumento Finanziario (il "**Prodotto Finanziario Collegato**"), da parte di un Soggetto Rilevante e/o di un Soggetto Strettamente Legato ad un Soggetto Rilevante.

2.2. Sono considerati "**Strumenti Finanziari**" gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia.

3. SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

3.1. Sono definiti "**Soggetti Rilevanti**" i Consiglieri di Amministrazione della Società.

3.2. L'eventuale individuazione di ulteriori Soggetti Rilevanti oltre a quelli indicati al precedente punto 3.1 compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione della Società, il quale provvederà ad adottare un'apposita deliberazione finalizzata ad integrare ovvero a modificare la Procedura.

3.3. Sono definite "**Persone Strettamente Legate**":

- (i) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;
- (ii) le persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da uno dei soggetti di cui al precedente punto 3.3. (i).

3.4. Ai fini dell'ottemperanza degli obblighi di comunicazione di seguito descritti, la Società è tenuta a dare informazione ai Soggetti Rilevanti, e questi ultimi alle Persone Strettamente Legate, della loro avvenuta identificazione e dei relativi obblighi connessi mediante sottoscrizione da parte degli stessi della dichiarazione di cui all'Allegato 1 alla presente procedura.

- 3.5 I Soggetti Rilevanti sono tenuti ad informare le Persone Strettamente Legate circa condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute agli obblighi di comunicazione di cui alla Procedura. Ciascun Soggetto Rilevante fornisce alla Società l'elenco delle Persone Strettamente Legate, indicato nella lettera di accettazione *sub* Allegato 1 e provvede a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detto elenco, con apposita dichiarazione sottoscritta in originale e consegnata al Soggetto preposto (come di seguito definito), ovvero inviata al medesimo tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
- 3.5. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione di detto elenco in apposito archivio.
- 3.6. Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte di Persone Strettamente Legate, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

4. SOGGETTO PREPOSTO AL RICEVIMENTO, ALLA GESTIONE E ALLA DIFFUSIONE AL MERCATO DELLE INFORMAZIONI

- 4.1 Il “**Soggetto Preposto**” al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle informazioni di cui al presente documento, nonché all'aggiornamento dell'elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate (di cui al precedente punto 3.5.) è individuato dalla società nel signor Guido Berté.
- 4.2. Il Soggetto Preposto:
- (a) vigila sulla corretta applicazione delle Procedure di cui al presente documento;
 - (b) cura l'aggiornamento della Procedura;
 - (c) riceve e gestisce le informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti, ivi compresa la gestione e l'attività di conservazione in apposito archivio;
 - (d) mette a disposizione del pubblico le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti effettuate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate con le modalità e nei termini previsti dalla Procedura;
 - (e) informa i Soggetti Rilevanti in ordine all'adozione della Procedura, alle sue modifiche e integrazioni.

5. OBBLIGHI INFORMATIVI

- 5.1. I Soggetti Rilevanti sono tenuti a comunicare alla Società le Operazioni Rilevanti compiute dagli stessi e/o dalle Persone Strettamente Legate, entro il terzo giorno di mercato aperto successivo alla data dell'Operazione Rilevante.
- 5.2. Le comunicazioni da parte dei Soggetti Rilevanti alla Società devono contenere le seguenti informazioni:
- (a) identità del Soggetto Rilevante (e, ove applicabile, della Persona Strettamente Legata);
 - (b) la data della comunicazione;
 - (c) la data dell'Operazione Rilevante;
 - (d) prezzo, ammontare e categoria degli Strumenti Finanziari coinvolti;
 - (e) natura dell'Operazione Rilevante;
 - (f) natura ed entità della partecipazione del Soggetto Rilevante (e, ove applicabile, della Persona Strettamente Legata) nell'Operazione Rilevante;
 - (g) ove l'Operazione Rilevante riguardi un Prodotto Finanziario Collegato, informazioni dettagliate sulla natura dell'esposizione.
- 5.3. Le comunicazioni dei Soggetti Rilevanti devono essere effettuate al Soggetto Preposto per iscritto, con una delle seguenti modalità:
- a mezzo *email*, all'indirizzo info@mondotv.ch;
 - consegna a mani, presso la sede della Società.
- 5.4. In caso di successive modifiche delle modalità di comunicazione, il Soggetto Preposto provvederà tempestivamente ad informare i Soggetti Rilevanti.
- 5.5. La Società comunica tutte le informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti entro il quinto giorno di mercato aperto successivo alla data dell'Operazione Rilevante mediante SDIR e pubblicazione sul proprio sito web.
- 5.6. Gli oneri informativi relativi ad operazioni su azioni proprie incombono sulla Società la quale provvede a comunicare le relative informazioni negli stessi termini e modalità di cui al precedente art. 5.5.

6. OPERAZIONI ESENTI DALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

6.1. Non ricadono nell'obbligo di comunicazione di cui alla Procedura:

- (a) le Operazioni Rilevanti il cui importo complessivo non raggiunga Euro 50.000,00 (cinquantamila) entro la fine dell'anno (per gli Strumenti Finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle Azioni sottostanti). Tale importo è calcolato sommando il controvalore delle operazioni effettuate da o per conto di un Soggetto Rilevante o da e per conto di una Persona Strettamente Legata dall'inizio dell'anno solare fermo restando che, superato il predetto limite di Euro 50.000, il Soggetto Rilevante dovrà comunicare le eventuali operazioni già effettuate da o per proprio conto o di una Persona Strettamente Legata e ogni operazione successiva al superamento del limite;
- (b) le Operazioni Rilevanti effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone Strettamente Legate.

7. MODALITÀ DI ADOZIONE, DIFFUSIONE E MODIFICA DELLA PROCEDURA

7.1. La presente Procedura, così come eventuali modifiche o integrazioni, è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società.

7.2. Il Soggetto Preposto invia la presente Procedura ai Soggetti Rilevanti mediante specifica comunicazione scritta da trasmettere con modalità cartacea o elettronica.

7.3. Le disposizioni della Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto delle disposizioni di legge e di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.

7.4. Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

8. VIOLAZIONI

8.1. Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM, il mancato rispetto da parte dei Soggetti Rilevanti delle prescrizioni oggetto della Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società in qualità di emittente azioni ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia e, segnatamente,

l'applicazione nei confronti della Società di sanzioni di varia natura (quali, invito scritto al puntuale rispetto dei regolamenti, richiamo scritto, applicazione di sanzioni pecuniarie, revoca dell'ammissione delle azioni presso l'AIM Italia).

- 8.2 Laddove, a causa del mancato rispetto da parte dei Soggetti Rilevanti delle prescrizioni contenute nella Procedura, alla Società sia contestata la violazione del Regolamento Emittenti AIM o di altre disposizioni di legge o regolamentari (ciascuna una "Violazione"), la Società medesima si riserva di agire nei confronti dei Soggetti Rilevanti responsabili per essere tenuta manlevata ed indenne, nella massima misura permessa dalla legge, da ogni e qualsiasi costo, spesa, onere o passività nascente da o comunque connessa a tali Violazioni, nonché per essere risarcita di ogni e qualsiasi maggior danno.
- 8.3. In caso di violazione della presente Procedura, la Società procederà nei riguardi dei responsabili all'adozione dei provvedimenti previsti dalle applicabili disposizioni, ivi inclusa l'eventuale attivazione di richieste di risarcimento danni subiti dalla Società in conseguenza della violazione. Si precisa infatti che la violazione delle disposizioni della presente Procedura anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A. può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine.
- 8.4 L'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell'ipotesi di infrazioni alla Procedura è il Consiglio di Amministrazione della Società.

ALLEGATO 1

Il sottoscritto _____,
residente in _____,
nella sua qualità di _____,

prende atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi della procedura di *internaldealing* di Mondo Tv Suisse S.A. (la “**Procedura**”)

DICHIARA ED ATTESTA

- di aver ricevuto copia della Procedura, di averne preso visione e di accettarne integralmente i contenuti;
- indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura:
 - telefono _____
 - indirizzo e-mail _____
- indica i seguenti nominativi delle Persone Strettamente Legate come individuate ai sensi dell’art. 3.3 della Procedura:
 - _____
 - _____
 - _____
 - _____
 - _____
 - _____
- di impegnarsi a comunicare al Soggetto Preposto le Operazioni Rilevanti come definite nella Procedura, con le modalità e i termini stabiliti nella medesima Procedura;
- di autorizzare la Società ad effettuare, per conto e sotto la responsabilità del sottoscritto, le comunicazioni previste dalla Procedura.

_____, il _____

FIRMA
